



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ronzo-Chienis e provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e dell'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100.

L'anno **duemiladiciassette** addì **dodici** del mese di **ottobre** ad ore 20.00,

12 ottobre 2017

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

Assenti

giust. ing.

1. BENEDETTI PIERA
2. BENEDETTI OSCAR
3. BENONI MORIS
4. CIAGHI SILVANO
5. CAPPELLETTI FAUSTO
6. MAZZUCCHI ROBERTO
7. BENEDETTI ELENA
8. STERNI SILVINO
9. BENONI MARIA ASSUNTA
10. BARBI ELEONORA
11. MAZZUCCHI ENRICO
12. MAZZUCCHI ELENA
13. CIAGHI ROMINA
14. CAPPELLETTI MARCO
15. MAZZUCCHI MASSIMILIANO

X	

Assiste il Segretario Comunale
dott.ssa *Federica Bortolin*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora **Benedetti Piera**, nella sua qualità di **Sindaca**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo
Comunale il

16 ottobre 2017

ove rimarrà esposto
per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 12.10.2017.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ronzo-Chienis e provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e dell'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100.

Relazione.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica. Il suddetto Testo unico è stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto correttivo).

Con il Testo unico in parola è stata introdotta una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione, mantenimento e gestione delle partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Detta disciplina è stata recepita, con alcuni adeguamenti, nell'ordinamento provinciale con l'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

Ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal soprarichiamato art. 7 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3)

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ronzo-Chienis.

Le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per effetto dell'art. 7, comma 10, della legge provinciale 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate. Ai sensi dell'art. 18, comma 3bis e 3 bis1 della legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1 - applicabile agli Enti locali per effetto e nei modi stabiliti dall'art. 24, comma 4, della legge provinciale 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Ai fini del presente provvedimento assume rilievo il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ronzo-Chienis nell'anno 2015, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 36 del 01.04.2015. Il piano è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Ronzo-Chienis nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente atto costituisce aggiornamento del suddetto piano operativo, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs 157/2016 e ss.mm.

Nel Piano operativo 2015 sopra richiamato si dava conto delle situazione in atto, riferita alle seguenti società:

Ragione sociale	Attività a favore dell'Amministrazione	Percentuale partecipazione	Durata dell'impegno
INFORMATICA TRENTINA SPA	Gestione, sviluppo del Sistema informativo Elettronico Trentino; servizi di consulenza tecnica e a supporto dell'innovazione nel settore dell'ICT, servizi infrastrutturali di base, servizi applicativi.	0,0087%	31/12/2050
DOLOMITI ENERGIA SPA	Gestione dei servizi nel settore energetico mediante le società Trenta spa e Set Distribuzione spa. Analisi chimico batteriologiche della rete acquedottistica comunale.	0,00054	31/12/2050
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	La Società gestisce: le entrate tributarie comunali individuate nel contratto di servizio in tutte le fasi procedurali, dalla promozione alla riscossione, al pre-contenzioso e al contenzioso compresa la consulenza giuridica e la predisposizione di norme e atti amministrativi di indirizzo; la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali insolute dell'ente.	0,0099%	31/12/2050
CONSORZIO COMUNI TRENTINI	Servizi di consulenza e supporto in materia sindacale, contrattuale, legale. Formazione nei confronti dei dipendenti.	0,42%	31/12/2050

Relativamente a dette società, alle quali peraltro il Comune di Ronzo-Chienis partecipa con ridottissime quote azionarie, non è stata prevista alcuna dismissione, trattandosi alcune di c.d. "Società di sistema" ed altre di Società erogatrici di pubblici servizi. Tale scelta è stata confermata nella Relazione conclusiva sullo stato di attuazione del sopracitato Piano operativo di razionalizzazione approvata con deliberazione della giunta comunale n. 107 del 06.10.2016, pubblicata sul sito internet del Comune.

L'ambito di ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs 175/2016 e ss.mm. è esteso alle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo testo unico deve intendersi:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. g)

- per «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

A norma delle disposizioni sopra richiamate, nella revisione straordinaria in oggetto rilevano solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall'ambito della ricognizione eventuali partecipazioni dell'Ente in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria.

Le partecipazioni dirette detenute dal Comune sono le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1996	0,42	Prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.	NO	NO	NO	NO
Dir_2	00990320228	INFORMATICA TARENTINA	1983	0,0087	Produzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti in ambito informatico.	SI	SI	NO	NO
Dir_3	02002380224	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	2006	0,0099	Produzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti nella gestione e riscossione delle entrate.	SI	SI	NO	NO
Dir_4	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDINGS SPA	1998	0,00054	Impresa multiutility operante in settori energy (produzione energia elettrica, teleriscaldamento) e non-energy (servizio idrico e rifiuti)	NO	NO	NO	NO

Le partecipazioni indirette detenute dal Comune sono le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	02307490223	Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	2013	Informatica Trentina s.p.a. Trentino riscossioni s.p.a. Trentino trasporti esercizio s.p.a. (che non è società partecipata dal Comune)	8,33% attraverso Informatica Trentina s.p.a. 8,33% attraverso Trentino riscossioni s.p.a. 8,33% attraverso Trentino trasporti esercizio s.p.a.	0,00154	Prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale	SI	SI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra.

Considerato che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nonché di quanto disposto - ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta - dall'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente stesso.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.

Evidenziato che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dall'Ufficio segreteria, in conformità ai sopraindicati criteri e prescrizioni.

Visto l'esito della ricognizione effettuato come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che, ai sensi dell' articolo 7, comma 10 della legge provinciale 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione, che devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Ritenuto che non sussista ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione.

Dato atto che gli ultimi bilanci approvati, di tutte le società partecipate dal Comune, si sono chiusi con un utile di esercizio.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) n. 3) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 della L.P. 18/2015, acquisito agli atti sub prot. n. 3156/4.3 di data 06.10.2017.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., come adeguato con l'art. 1 della legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 31.

Visto il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Vista la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, ed in particolare l'art.7.

Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini del 31 agosto 2017 e 12 settembre 2017.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 19 del 19 luglio 2017 ad oggetto "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016*".

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 11.09.2014.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11.

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti nessuno

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la ricognizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Ronzo-Chienis alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di non ritenere, per le motivazioni indicate in premessa, di proporre alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni medesime, confermando i contenuti del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione della giunta comunale n. 36 del 01.04.2015, e aggiornato con il presente provvedimento;
3. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 e ss.mm., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
5. di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.
6. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte, e con voti favorevoli di n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ❖ opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ❖ ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 12.10.2017

COMUNE DI RONZO-CHIENIS

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ronzo-Chienis e provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e dell'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ronzo Chienis, 06 ottobre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Ronzo Chienis, 06 ottobre 2017

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Antonia Benedetti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA SINDACA
f.to Piera Benedetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 79, terzo comma – T.U.LL.RR.OC. della Regione Autonoma TAA approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L)

Deliberazione divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'articolo 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art. 79, quarto comma – T.U.LL.RR.OC. della Regione Autonoma TAA approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L)

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.

Addì, 12 ottobre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 16 ottobre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin